



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA
Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

Prot. n. 0162689

Tit. XII Clas. 16

Padova, 24/10/2024

AI COMUNI DEL TERRITORIO
DELL'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA

SIGNORI SINDACI
UFFICI COMMERCIO
COMANDI POLIZIA LOCALE
PEC

Oggetto: **Macellazione dei suini per il consumo domestico privato.**
Campagna 1.11.2024 – 28.2.2025.
Procedure a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27/2021

E' ormai imminente l'avvio della campagna di macellazione dei suini per consumo domestico privato 2024 – 2025 per la quale vengono sostanzialmente confermate le nuove procedure amministrative e sanitarie, atte a garantire la sicurezza alimentare delle carni macellate, introdotte a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 27/2021 e le cui incombenze ricadono principalmente in capo ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS con un progressivo disimpegno delle Amministrazioni Comunali nella gestione delle pratiche tra cui l'emanazione dell'Ordinanza Sindacale annuale che non è più prevista.

La disciplina regionale originaria di cui alla nota della Regione del Veneto n. 0484757 del 22/10/2021 è stata integrata con le note n. 594263 del 2.11.2023 e n. 532978 del 16.10.2024 con ulteriori prescrizioni in materia di biosicurezza **connesse alla prevenzione della diffusione della peste suina africana e prevede quanto segue.**

DISPOSIZIONI GENERALI

- il periodo della campagna di macellazione dei suini si protragga dal 1.11.2024 al 28.2.2025;
- solamente gli allevatori registrati in Banca Dati Nazionale - BDN (produttori primari) possono macellare i suini (da loro stessi allevati dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni), al di fuori di un macello riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, ai fini del consumo domestico privato **in un numero massimo di due capi macellabili nella stessa seduta di macellazione o in giornate diverse, in quest'ultimo caso, il secondo suino deve essere macellato entro le due settimane dalla prima macellazione;**
- obbligo della "comunicazione" all'Azienda ULSS territorialmente competente sull'allevamento da parte del privato interessato, contenente informazioni del luogo e della data e ora della macellazione; tale comunicazione è esente da bollo;
- non vi sia più l'obbligo dell'ispezione sistematica delle carni di tutti i suini macellati, al di fuori del macello per il consumo domestico privato da parte del veterinario dell'Azienda ULSS,

essendo contemplato un controllo ufficiale discrezionale eseguito a campione in base alla valutazione del rischio. Tuttavia i privati interessati possono comunque richiedere l'ispezione delle carni all'Azienda ULSS;

- la macellazione dei suini **resta vietata al di fuori dell'orario di servizio dei Veterinari Ufficiali** (prima delle ore 6,00 dopo le ore 18,00 dal lunedì al venerdì; prima delle ore 6,00 e dopo le ore 13,00 il sabato e i giorni pre-festivi (24 dicembre e 31 dicembre), **nei giorni festivi** (domeniche, 1 novembre, 25 e 26 dicembre 2024, 1 e 6 gennaio 2025);
- **Il consumo delle carni è subordinato all'esito favorevole dell'esame trichinoscopico eseguito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;**
- Il pagamento della tariffa di cui alle vigenti disposizioni è previsto nel solo caso sia l'interessato a richiedere l'ispezione delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, mentre per il controllo ufficiale eseguito a campione su iniziativa del Servizio Veterinario non è contemplato alcun onere.

DISPOSIZIONI DI BIOSICUREZZA CONNESSE ALLA PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

- **Rispetto delle condizioni di biosicurezza generali di cui al D.M. 28.6.2022 e alle note regionali prot. 594263 del 2.11.2023 e 532978 del 16.10.2024 (vedi allegati)**
- **Presso gli allevamenti "non familiari" di suini, non è consentito che alla macellazione per autoconsumo al di fuori del macello, presenzi personale diverso da quello che ordinariamente opera in allevamento.**
- **Qualora i suini da macellare siano due, la macellazione del secondo capo deve avvenire entro due settimane dalla macellazione del primo suino.**
- **Chi partecipa alla macellazione, norcino compreso, deve procedere al lavaggio e disinfezione dell'attrezzatura, strumentazione, abiti, calzature prima di recarsi presso altri allevamenti, in particolare presso quelli industriali.**
- **Durante le attività di macellazione e lavorazione delle carni è necessario escludere la presenza di animali domestici, ad esempio cani e gatti, che possano veicolare e diffondere il virus nell'ambiente.**
- **Corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.) o in alternativa i sottoprodotti della macellazione possono essere sotterrati o infossati nella concimaia aziendale, ad una profondità tale da evitare che animali domestici o selvatici possano accedere a tale materiale e cosparsi di disinfettante atto a rendere i sottoprodotti non appetibili ai selvatici e consentire l'abbattimento di un eventuale carica infettante.**

Alla luce di quanto sopra si riportano le principali disposizioni operative relative alla campagna di macellazione 2024/2025 dei suini per il consumo domestico privato al di fuori del macello:

1. Il privato allevatore di suini che intende macellare presso il proprio domicilio comunica preventivamente al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e **con 72 ore di anticipo** ogni macellazione indicando la tipologia di allevamento, la data, l'ora e il luogo macellazione.
2. Il privato interessato potrà assumere le informazioni per la macellazione e scaricare la modulistica direttamente dal sito dell'Azienda ULSS 6 all'indirizzo **<https://www.aulss6.veneto.it/Servizio-di-igiene-della-produzione-trasformazione-commercializzazione-conservazione-e-trasporto-degli-alimenti-di-origine-animale>**. Per chiarimenti può contattare il Servizio Veterinario ai numeri di telefono sotto riportati.

3. La comunicazione, conforme al modulo allegato, deve essere trasmessa, a cura del privato interessato, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS a mezzo mail all'indirizzo suiniadomicilio@aulss6.veneto.it, ovvero consegnata direttamente presso le sedi territoriali del Servizio Veterinario sotto indicate dove verranno fornite anche telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al venerdì) tutte le informazioni preventive del caso.
 - **Comuni del Camposampierese Vigonza e Vigodarzere**
Sede di Camposampiero Centro De Rossignoli Via Cao del Mondo – 049/9822198
 - **Comuni del Cittadellese**
Sede di Fontaniva Via Giovanni Pascoli 1 – 049/9823106
 - **Comuni di Padova, cintura e Colli**
Sede di Padova via Frà Paolo Sarpi 76 - 049/5495233
Sede di Selvazzano Dentro via Bressan 4 049/5497301
 - **Comuni del Piovese**
 - Sede di Piove di Sacco via S. Rocco 4 - 049/9718027
 - **Comuni del Conselvano e Monselicese**
 - Sede di Conselve via Vittorio Emanuele II 22 – 1° piano - 049/9598170
 - **Comuni dell'Estense**
Sede di Este via S. Fermo 10 - 0429/618517
 - **Comuni del Montagnanese**
Sede di Montagnana via Ospedale 1 - 0429/808615
4. Nel prendere atto della comunicazione pervenuta il Servizio Veterinario renderà edotto l'interessato attraverso istruzioni operative circa le misure da adottare in merito all'igiene della macellazione e lavorazione delle carni, al rispetto del benessere animale durante la macellazione, **alle procedure per l'esame trichinoscopico**, all'ammissione al consumo delle carni e dei prodotti ottenuti ed al pagamento della eventuale tariffa.
5. L'ispezione delle carni da parte del Veterinario Ufficiale sarà eseguita a campione o nel caso il privato interessato lo richieda;
6. Nel caso in cui il privato interessato non richieda l'ispezione delle carni da parte del Veterinario Ufficiale si deve fare carico del prelievo per la ricerca della trichinella (almeno 50 grammi di tessuto muscolare prelevato dai pilastri del diaframma) e del suo recapito presso le sedi territoriali dei Servizi Veterinari sopraelencate per l'invio all'Istituto Zooprofilattico.

La presente informativa, le istruzioni operative e la relativa modulistica sono consultabili presso il sito dell'Azienda ULSS 6 Euganea alla pagina www.aulss6.veneto.it. Dipartimento di Prevenzione - Servizio di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale

Si invitano le S. LORO a diffondere le presenti informazioni attraverso il sito istituzionale del Comune e assistere i privati che si rivolgono tradizionalmente al Comune indirizzandoli a contattare gli uffici dell'Azienda ULSS. di cui sopra per il disbrigo delle pratiche ovvero coadiuvarli nella compilazione e consegna all'Azienda ULSS del modulo di comunicazione di cui al punto 1 secondo le istruzioni allegate.

IL DIRETTORE
Dr. Silvio Pittui
(documento firmato digitalmente)